



Il supplemento di indennità

APPROFONDIMENTO

Per i beni per i quali l'assicurazione è stipulata a valore a nuovo si determina il supplemento che aggiunto all'ammontare del danno calcolato come sopra indicato determina l'indennizzo complessivo calcolato in base al valore a nuovo.

Agli effetti dell'assicurazione parziale, tale supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il valore a nuovo risulti:

- 1) superiore od uguale, verrà riconosciuto integralmente;
- 2) inferiore, ma superiore al valore al momento del sinistro (art. 1907 del Codice Civile), verrà ridotto in pro-porzione al rapporto tra la differenza somma assicurata meno valore al momento del sinistro e la differenza valore a nuovo meno valore al momento del sinistro;
- 3) uguale o inferiore al valore al momento del sinistro, non verrà riconosciuto.

Il pagamento del supplemento d'indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione e avverrà:

- in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni dal comprovato rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
- in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall'Assicurato e purché l'inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all'Assicurato) entro 24 mesi dalla data di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato per ciascuna cosa danneggiata importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base ai precedenti punti. La compagnia rinuncia all'applicazione del disposto del presente comma per "Macchinari, attrezzature e arredamento" nuovi, per i quali siano trascorsi meno di 18 mesi tra la data del loro acquisto e quella del sinistro.

Il pagamento del supplemento di indennità riguarda solo Fabbricati, Macchinari, attrezzature e arredamento relativi a reparti in stato di attività.

In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

La ricostruzione del fabbricato può avvenire su altra area del territorio Italiano, purché non ne derivi aggravio per la compagnia.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.